

Codice A18080

D.D. 25 giugno 2015, n. 1494

Regio Decreto: 523/1904 - Polizia Fluviale: 5512 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per mantenimento guado carrabile sul torrente Mongia in Comune di Frabosa Sottana, per accesso cava Rabari'. Richiedente: Soc. Silver srl - Vernante.

Premesso che in data 01/04/2015 la soc. Silver Srl, con sede in Località Tetti Filibert, 12019 Vernante, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per il mantenimento del guado sul torrente Mongia, in comune di Frabosa Sottana CN).

Considerato che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal dott. Vincenzo Piovano dello studio Geomin Srl, con sede in Madonna dell'Olmo, via Rossana n. 3, 12100 Cuneo, in base ai quali è previsto il mantenimento del guado in oggetto.

Considerato che copia dell'avviso dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Frabosa Sottana per quindici giorni consecutivi (elaborati progettuali visibili presso lo scrivente Settore) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta (data trasmissione realtà di pubblicazione: 16/06/2015, prot. in entrata n. 32521).

Considerato che è stata effettuata, in data 14/05/2015, visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Ritenuto che nel caso in esame, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, deve essere formalizzato un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- vista la D.D. n. 1717/25.00 del 04/11/2005;
- vista la L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. n. 5-5072 del 08/01/2007;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.,

determina

di autorizzare **in sanatoria** ai fini idraulici, il mantenimento delle opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati

all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, **nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate** e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'opera dovrà essere mantenuta come illustrata negli elaborati grafici e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente
Mauro Picotto